



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 6 luglio 2022 n.100

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 5, comma 8 bis del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.9 adottata nella seduta del 13 giugno 2022;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

STATUTO ISTITUTO PER LA GESTIONE E IL RECUPERO DEI CREDITI – I.G.R.C. S.p.A.

Art.1 (Costituzione)

1. È costituita una società per azioni unipersonale con la denominazione di Istituto per la Gestione e il Recupero dei Crediti – I.G.R.C. S.p.A., in forma abbreviata, I.G.R.C. S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 8 bis, del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126.
2. La durata della Società è fissata dal giorno della sua costituzione al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art.2 (Sede sociale)

1. La Società ha sede nella Repubblica di San Marino, all'indirizzo di Serravalle (R.S.M.) Piazza Bertoldi n.8.
2. La sede potrà essere trasferita in altro luogo della stessa Repubblica di San Marino con delibera dell'Assemblea.
3. Il domicilio legale dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e della Società di revisione, per quel che concerne i loro rapporti con "I.G.R.C.", è quello risultante dai libri sociali.

Art.3 (Oggetto sociale)

1. La Società ha per oggetto sociale le seguenti attività svolte per conto della "Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A.", del "Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione", di SPV, di banche, di altre imprese finanziarie sammarinese o estere:

- a) gestione, tutela e recupero dei crediti, per conto terzi;
 - b) riscossione di crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento anche nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti (attività di *servicing*);
 - c) attività di concessione di finanziamenti, finalizzata a una più efficiente attività di gestione e recupero dei crediti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza;
 - d) gestione degli attivi bancari o attività, cartolarizzati.
2. La Società può inoltre esercitare, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente, ulteriori attività connesse e/o strumentali alle attività finanziarie effettivamente esercitate nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di vigilanza.
3. Nell'ambito delle operazioni strumentali e connesse all'oggetto sociale, la Società può, tra l'altro e sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, procedere all'acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri. In tale ambito, la Società può assumere interessenze e partecipazioni, volte ad agevolare la gestione aziendale e acquistare e vendere strumenti finanziari, al medesimo fine.
4. Resta esclusa dalle attività esercitabili la raccolta del risparmio presso il pubblico e ogni altra attività vietata dalla legge e/o sottoposta da quest'ultima a riserva di attività.
5. E', in ogni caso, possibile per l'I.G.R.C. S.p.A. emettere obbligazioni nei limiti consentiti dalla Legge sulle Società e dalle vigenti disposizioni di vigilanza.

Art.4 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale, è fissato inizialmente in euro 100.000,00 (centomila/00), suddiviso in un numero di 100 (cento) azioni ordinarie nominative da euro 1.000,00 (mille,00) cadauna, che possono essere rappresentate in certificati unitari o multipli.
2. Il conferimento del capitale è effettuato in denaro.
3. Le azioni sono inizialmente detenute dall'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino in via totalitaria e, pertanto, la Società si è costituita come unipersonale. A seguito della costituzione della Società, è consentita la partecipazione al capitale sociale da parte di banche sammarinesi, società nazionali o estere che svolgono attività di *servicing* in maniera professionale e/o da altri investitori istituzionali che intendano aderire al progetto di gestione accentrata degli attivi cartolarizzati costituiti da crediti dubbi, comprensivi delle originarie garanzie e dei beni conseguiti in esito alle attività di recupero o riscossione nel frattempo avviate.
4. La partecipazione al capitale sociale di I.G.R.C. S.p.A. da parte dei soggetti di cui al precedente comma 3, avviene mediante aumento di capitale sociale dedicato e solo previo parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio, Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione.
5. Le azioni sono inscindibili e nominative.
6. La Società può acquistare azioni proprie nei limiti di legge e nel rispetto della normativa di vigilanza in quanto applicabile.
7. La Società può emettere anche azioni aventi diritti diversi dalle azioni ordinarie istituendo categorie omogenee di azioni. Le speciali azioni, eventualmente emesse, godono dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne statuisce e disciplina l'emissione.
8. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea alle condizioni nei termini da questa stabiliti, anche mediante emissione di azioni conferenti diritti diversi da quelli conferiti dalle azioni già emesse. In caso di aumento di capitale le nuove azioni devono essere offerte in opzione ai Soci, in proporzione alle azioni da essi possedute, con le modalità definite dall'Assemblea che delibera l'aumento di capitale.

9. Per effetto di quanto previsto ai precedenti comma 3, 7 e 8, il capitale sociale può essere suddiviso in azioni appartenenti alle seguenti categorie:

9.1 Azioni A: tali azioni attribuiscono al loro titolare i diritti economici e amministrativi propri delle azioni ordinarie con le particolarità di seguito elencate:

- (i). le Azioni A possono essere detenute esclusivamente dall'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, che è rappresentata in Assemblea dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, o da un suo delegato, e, anche disgiuntamente, dai Sindaci di Governo;
- (ii). le Azioni A devono rappresentare, complessivamente considerate, una frazione del capitale non inferiore alla percentuale del 10%;
- (iii). le Azioni A attribuiscono al loro titolare, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale che rappresentano, il diritto di designare n. 1 dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (iv). le Azioni A attribuiscono al loro titolare, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale che rappresentano, il diritto di designare l'intero organo di controllo;
- (v). le Azioni A attribuiscono al titolare, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale che rappresentano, il diritto di veto rispetto al compimento di operazioni di dismissione che superino il 5% dei valori degli attivi conferiti allo Special Purpose Vehicle (SPV).

9.2 Azioni B: tali azioni, se emesse, attribuiscono al loro titolare i diritti economici e amministrativi propri delle azioni ordinarie con le particolarità di seguito elencate:

- (i). le Azioni B possono essere detenute esclusivamente dalle banche sammarinesi, società nazionali o estere che svolgono attività di *servicing* in maniera professionale e/o da altri investitori istituzionali a seguito del perfezionamento dell'operazione di aumento di capitale di cui al precedente comma 4;
- (ii). le Azioni B attribuiscono ai loro titolari, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale che rappresentano, il diritto di designare, con la maggioranza assoluta delle Azioni B, n. 4 dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art.5

(Circolazione delle Azioni B)

1. Le Azioni B e ogni altro diritto reale su di esse nonché i diritti di opzione spettanti in relazione alle Azioni B di nuova emissione, possono essere trasferiti liberamente, secondo quanto disposto dalla Legge sulle Società, fermi restando i limiti statutari previsti al precedente articolo 4, comma 9.2.

2. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio giuridico, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle azioni o dei diritti, tra i quali anche il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione (ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, etc.) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il mutamento della titolarità di detti diritti o azioni.

3. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione percentuale alle azioni possedute, sull'intero pacchetto azionario in vendita.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, qualora un titolare di Azioni B (Azionista Venditore) intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni B, sarà tenuto ad offrirle in prelazione agli altri titolari di Azioni B, inviando al riguardo una apposita comunicazione scritta contenente i termini e le condizioni afferenti l'operazione di trasferimento.

5. La comunicazione di cui al comma precedente dovrà:

- a) specificare il numero di azioni in offerta, l'indicazione del titolare di Azioni B, quale soggetto che intende acquistare le stesse o rendersene cessionario, tutti i termini essenziali pattuiti con il potenziale acquirente, incluso il corrispettivo proposto in denaro o in natura, le eventuali condizioni risolutive o sospensive, la data prevista per il perfezionamento del trasferimento;
- b) specificare che la comunicazione di trasferimento dell'Azionista Venditore costituisce offerta nei confronti del Titolare di Azioni B ad acquistare le azioni in offerta ai termini e condizioni indicati nella comunicazione di trasferimento e che tale offerta è irrevocabile fino alla scadenza del termine previsto per la comunicazione di esercizio della prelazione di cui al paragrafo che segue.

Qualora il titolare di Azioni B intenda esercitare il diritto di prelazione sulle azioni in offerta dovrà darne comunicazione scritta entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di trasferimento all'Azionista Venditore; in tale lettera dovrà essere manifestata irrevocabilmente la volontà di acquistare tutte le azioni in offerta. Decorso il periodo di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di trasferimento dell'Azionista Venditore senza che sia esercitato il diritto di prelazione nei termini di cui sopra, tali azioni in offerta potranno essere trasferite ad altri potenziali acquirenti, previo gradimento del titolare di Azioni A, purché detto trasferimento sia perfezionato nei termini e alle condizioni indicate nell'offerta allegata alla comunicazione di trasferimento dell'Azionista Venditore, entro e non oltre il successivo tra i 30 giorni lavorativi dalla scadenza del termine stabilito per l'invio della comunicazione di esercizio della prelazione e i 30 giorni lavorativi dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, ove necessarie.

6. Il gradimento da parte del titolare di Azioni A all'ingresso di nuovi potenziali acquirenti potrà essere negato con motivazione qualora il potenziale nuovo acquirente sia portatore di interessi in contrasto con quelli della società o il suo ingresso sia pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale.

7. La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio ed essere comunicata all'Azionista Venditore e al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata all'indirizzo del potenziale nuovo socio la decisione assunta al riguardo.

Art.6 (Azionisti)

1. La qualità di azionista comporta l'adesione alle regole statutarie.
2. Gli azionisti si impegnano al rispetto degli obblighi ad essi riferibili per effetto delle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza.
3. Gli azionisti si obbligano altresì a fornire agli organi aziendali competenti ogni informazione e documentazione necessaria con riguardo a propri soggetti connessi, organi sociali, azionisti di riferimento, per la ricostruzione della catena partecipativa, al fine di consentire alla Società il pieno rispetto delle disposizioni di legge e di vigilanza ad essa applicabili.

Art.7 (Recesso del Socio)

1. È ammesso il diritto di recesso da parte dei Soci quando la Società deliberi la trasformazione della propria tipologia ovvero una sostanziale modifica dell'oggetto sociale.
2. Il recesso è comunicato agli Amministratori con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno tre mesi. La partecipazione deve essere liquidata, nei modi previsti dalla Legge sulle Società, nei successivi trenta giorni, ad eccezione del caso in cui detta liquidazione comporti la violazione delle vigenti norme di legge e di vigilanza applicabili al caso di specie.

Art.8
(Assemblea)

1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo deliberativo della Società ed è composta da tutti i Soci titolari di una o più azioni nominative o loro delegati. Ciascuna azione dà diritto a un voto. Il diritto di voto non può essere esercitato dai Soci che, per conto proprio o di terzi, abbiano un interesse in conflitto con quello della Società.
2. L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
3. L'Assemblea è convocata in prima e seconda convocazione, presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio della Repubblica di San Marino, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; tale comunicazione potrà essere anticipata tramite posta elettronica. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. La seconda convocazione può essere fatta nello stesso giorno della prima oppure entro sette giorni da quello della prima convocazione. Sono fatte salve le altre modalità di convocazione previste dalla legge, tempo per tempo vigenti.
4. L'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze indicate al successivo articolo 9.
5. L'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, tutti i Sindaci, anche se non è stata effettuata la formalità della convocazione, purché non sorgano opposizioni alla trattazione degli argomenti. Possono intervenire all'Assemblea i titolari delle azioni nominative iscritti nel libro dei Soci almeno 5 giorni prima della data della riunione.
6. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea anche da non soci mediante procura nominativa scritta valida per una singola adunanza. Gli Amministratori, i Sindaci, i Revisori e i dipendenti della Società non possono rappresentare Soci in Assemblea. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire.
7. Una volta constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, né la costituzione medesima, né la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate da astensioni dal voto o da allontanamenti di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell'adunanza.
8. Il titolare di Azioni A, indipendentemente dalla quota di partecipazione, conserva comunque il diritto di veto rispetto al compimento di operazioni di dismissione che superino il 5% dei valori degli attivi conferiti allo Special Purpose Vehicle (SPV).

Art.9
(Validità delle deliberazioni assembleari – assemblee speciali)

1. L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.
2. In seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente con la presenza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.
3. Le deliberazioni si prendono a maggioranza del capitale presente. Ai fini del computo, la maggioranza assoluta è riferita al numero delle azioni rappresentate nella votazione.
4. Le votazioni riguardanti persone possono essere adottate con scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto da tanti Soci che rappresentino almeno il 25 % del capitale sociale.
5. Ogni deliberazione relativa agli argomenti non indicati nell'ordine del giorno è impugnabile, salvo che la stessa deliberazione non sia stata adottata con il voto favorevole dell'intero capitale sociale.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. In sua mancanza l'Assemblea nominerà un Presidente fra gli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario scelto anche fra i non soci.

7. L'Assemblea viene convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno entro i termini di legge.

8. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di un Socio o di un gruppo di Soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale.

9. Qualora gli Amministratori non provvedano alla convocazione dell'Assemblea entro i 60 giorni successivi alla domanda, ciascun Socio può chiedere al Commissario della Legge di disporre la convocazione dell'Assemblea stessa e di designare la persona che deve presiederla.

10. Conformemente alle prescrizioni di legge, l'Assemblea può essere altresì convocata dal Collegio Sindacale in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori ovvero, previa comunicazione agli Amministratori, qualora il Collegio sindacale, nell'espletamento del proprio incarico, ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea, che pregiudicano i diritti di una categoria speciale di Azioni, devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata e il relativo consenso può essere espresso nel contesto dell'Assemblea generale dei Soci, nel rispetto delle norme di legge in materia di convocazione e svolgimento delle Assemblee speciali. Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni statutarie relative all'Assemblea.

Art.10

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ha competenza in materia di:

- a) approvazione bilancio;
- b) modifica dell'atto costitutivo;
- c) nomina e revoca degli Amministratori, dei Sindaci e dei revisori e società di Revisione;
- d) determinazione dei compensi di amministratori, sindaci, revisori e società di revisione;
- e) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci, dei revisori o della società di revisione;
- f) emissione di obbligazioni;
- g) ogni operazione di disinvestimento del portafoglio gestito di valore superiore al 5% del valore di conferimento degli attivi dalle banche originator allo *Special Purpose Vehicle* (SPV);
- h) trasformazione, scissione, fusione e liquidazione, nonché nomina, revoca e determinazione dei poteri dei liquidatori;
- i) scioglimento anticipato della Società e proroga della sua durata;
- j) ogni altra questione attinente alla gestione della società, riservata alla sua competenza dalla legge, dallo statuto o sottoposta al suo esame dagli amministratori.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno trascritte in processo verbale che è sottoposto alla firma del Presidente, del Segretario, del Notaio.

3. Nel verbale devono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni degli Amministratori, dei Sindaci e dei Soci azionisti.

4. Qualora il verbale non sia redatto da un Notaio, deve essere sottoscritto da tutti i Soci presenti.

Art.11

(Esponenti aziendali)

1. Le persone fisiche che ricoprono la carica di Amministratore, Sindaco, o Capo della struttura esecutiva devono essere scelte tra i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza.

Art.12*(Consiglio di Amministrazione)*

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri compreso il Presidente.
2. In sede di costituzione, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Grande e Generale, su proposta del Congresso di Stato. A seguito dell'ingresso nel capitale sociale di I.G.R.C. S.p.A. degli azionisti di cui al precedente articolo 4, comma 3, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea.
3. I numero 5 membri del Consiglio di Amministrazione, anche non soci, scelti tra persone in possesso dei requisiti di Legge e che non si trovino in situazione di incompatibilità e/o ineleggibilità secondo le vigenti disposizioni normative e statutarie, saranno così nominati:
 - (i) numero 1 amministratore dalla Assemblea, con il solo voto favorevole del socio titolare delle Azioni A e ricoprirà la qualifica di cui al successivo comma 4; mentre i restanti
 - (ii) numero 4 amministratori dalla Assemblea, con il solo voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci titolari delle Azioni B.
4. Il membro del consiglio di amministrazione nominato dal titolare delle Azioni A sarà un amministratore:
 - (i). in possesso, oltre ai requisiti di Legge, anche di quelli di cui al comma 7, dell'articolo 5, del Decreto Delegato del 27 luglio 2020, n. 126; al quale
 - (ii). verranno attribuite le seguenti specifiche funzioni:
 - a. riunire, almeno una volta all'anno, il Consiglio di Amministrazione, per temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento del medesimo Consiglio di Amministrazione, o alla gestione sociale;
 - b. convocare, qualora ne faccia richiesta il titolare delle Azioni A, l'Assemblea;
 - c. verificare l'andamento delle attività di gestione del Consiglio di Amministrazione anche mediante accesso e consultazione dei libri sociali obbligatori;
 - d. svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente;
 - e. rilasciare pareri obbligatori, ma non vincolanti, su operazioni con le parte correlate, avvero anche sul compimento di operazioni di dismissione che superino il 5% dei valori degli attivi conferiti allo Special Purpose Vehicle (SPV);
 - f. riferire (se richiesto, anche autonomamente) secondo quanto previsto all'articolo 14, comma 3, lettera b.
5. Ciascuna candidatura deve essere supportata da dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura stessa e attestano, sotto la loro responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e restano in carica fino alla nomina dei nuovi membri.
8. Qualora nel corso dell'esercizio venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono immediatamente convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
9. Qualora venissero a mancare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale.
10. Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea anche prima della scadenza del mandato, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

11. Il compenso per gli Amministratori, compreso il Presidente, per l'incarico svolto è determinato dall'Assemblea dei Soci.

Art.13

(Convocazione del Consiglio d'Amministrazione e validità delle deliberazioni)

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda dalla maggioranza degli Amministratori o dalla maggioranza dei Sindaci. In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato da due Consiglieri congiuntamente.

2. La convocazione ha luogo mediante invito trasmesso al domicilio di ciascun Amministratore, nonché a ciascun membro del Collegio Sindacale con lettera raccomandata oppure anche tramite fax o posta elettronica, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo caso di urgenza in cui sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

3. L'invito contiene l'ordine del giorno delle materie da trattarsi. Il Consiglio può anche riunirsi con modalità audio/video conferenza, purché il Presidente ed il Segretario estensore si trovino nella Repubblica di San Marino e a ciascuno dei partecipanti sia permesso di identificare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione e a ciascuno dei partecipanti sia consentito visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione.

4. Le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare da processo verbale trascritto sul libro delle adunanze firmato da Presidente e Segretario. I verbali, muniti del visto del Presidente, fanno prova in giudizio nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

5. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le sedute sono valide anche senza l'adempimento delle prescritte formalità quando sono presenti tutti i Consiglieri e i membri del Collegio Sindacale. Non sono ammesse procure. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni riguardanti persone possono essere adottate a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta almeno un Consigliere.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a segnalare eventuali conflitti di interesse in relazione agli argomenti in discussione. Qualora sia rilevata una posizione di conflitto d'interesse per un membro del Consiglio di Amministrazione questi è tenuto ad assentarsi dalla discussione, astenendosi dal voto. L'astensione è verbalizzata. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano i Sindaci, cui si applica il medesimo dovere di assentarsi in caso di conflitto di interesse.

Art.14

(Nomina, modalità di gestione, rendicontazione)

1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto all'articolo 12 e, per il primo periodo di carica, sono nominati dal Consiglio Grande e Generale, su proposta del Congresso di Stato. Il Consiglio così designato ha i poteri di amministrazione, esercitati collegialmente, con le limitazioni che gli sono poste espressamente dalla legge e dal presente Statuto.

2. In particolare, al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti i poteri e le facoltà per il compimento di atti necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale che non siano dalla legge e dal presente Statuto riservati all'Assemblea dei Soci.

3. Il Consiglio di Amministrazione:

a) riferisce annualmente sulla gestione sociale all'assemblea dei soci, in occasione dell'approvazione del bilancio;

- b) riferisce semestralmente alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio, Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione, fino a quando la maggioranza del capitale sociale dell'I.G.R.C. S.p.A. è riconducibile all'Ecc.ma Camera. In tale ambito, riferisce su ognuna delle operazioni di disinvestimento che superano la soglia del 5% degli attivi conferiti all'SPV;
- c) formula proposte all'Assemblea dei soci per salvaguardare gli interessi della Società.

Art.15
(*Presidente*)

- 1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta:
 - i) la rappresentanza legale della Società;
 - ii) la firma sociale;
 - iii) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - iv) ogni facoltà inerente all'adempimento del mandato.
- 2. Il Presidente è nominato dall'Assemblea per la durata di tre esercizi ed è rieleggibile ed è scelto tra i quattro consiglieri nominati dai titolari delle Azioni B.
- 3. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci l'Amministratore più anziano.
- 4. Il Segretario è nominato dal Presidente tra il personale della Società. In caso di assenza o impedimento del Segretario ne adempie le funzioni altro dipendente della Società all'uopo nominato.

Art.16
(*Direttore Generale*)

- 1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, al quale attribuisce la qualifica di Capo del personale e di responsabile dell'esecutivo.
- 2. Il Direttore Generale è tenuto a svolgere con diligenza la propria attività di adempimento del mandato ricevuto, in osservanza delle disposizioni dettate dalle vigenti disposizioni di vigilanza.

Art.17
(*Collegio Sindacale*)

- 1. La gestione e l'amministrazione sociale sono controllate dal Collegio Sindacale.
- 2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. La loro carica scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica ai sensi di legge.
- 3. I membri del Collegio Sindacale sono tre, compreso il Presidente, e, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, sono nominati dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza dei due terzi. A seguito dell'ingresso di altri azionisti nel capitale sociale di I.G.R.C. S.p.A., i componenti del Collegio Sindacale sono nominati con il voto favorevole del titolare delle Azioni A come previsto al precedente articolo 4. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza della Legge sulle Società.
- 4. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 3 (tre) mesi. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale da trascriversi nell'apposito libro che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. Il Sindaco ha il diritto di far annotare a verbale il proprio dissenso.
- 5. Le norme per la costituzione e il funzionamento del Collegio Sindacale sono tutte e soltanto quelle disposte dalla legge e dalle vigenti disposizioni di vigilanza.
- 6. I componenti del Collegio Sindacale devono avere la residenza nella Repubblica di San Marino.

Art.18
(Competenze)

1. Al Collegio Sindacale sono affidate le seguenti funzioni:
 - a) vigilare sull'osservanza: della legge, delle disposizioni di vigilanza, dello Statuto, dei principi di corretta amministrazione da parte degli organi della Società e della Società stessa;
 - b) intervenire alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
 - c) esprimere agli Amministratori pareri scritti, obbligatori ancorché non vincolanti, prima del compimento degli atti che comportano variazione del capitale sociale;
 - d) manifestare agli Amministratori il proprio dissenso in merito ad atti o fatti, richiamandoli all'osservanza della legge, dello Statuto e dei loro doveri di diligenza, segnalando la necessità di determinati adempimenti, avanzando osservazioni da inserire nel verbale del Consiglio di Amministrazione;
 - e) convocare l'Assemblea nei casi prescritti;
 - f) ricevere le denunce dei Soci a norma di legge;
 - g) adempiere agli obblighi e doveri previsti dalla legge.
2. Il Sindaco può in qualsiasi momento:
 - a) procedere ad atti di ispezione e di controllo;
 - b) chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a eventuali società partecipate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
 - c) scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate e collegate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento in generale dell'attività sociale.
3. Tutti i poteri sopra elencati sono esercitabili dal singolo Sindaco senza necessità di alcuna delega da parte del Collegio Sindacale. Le decisioni inerenti alle iniziative da intraprendere a seguito dell'esercizio di questi poteri spettano al Collegio Sindacale.
4. Gli accertamenti, indagini, atti di controllo e ispezioni, decisioni o deliberazioni del Collegio sindacale devono risultare dall'apposito libro sociale.

Art.19
(Controllo contabile)

1. Il controllo contabile sulla Società è affidato dall'Assemblea dei soci a una Società di Revisione iscritta nell'apposito Registro.
2. Per ciò che riguarda le funzioni, gli obblighi, il conferimento e revoca dell'incarico, le cause di ineleggibilità e decadenza e le responsabilità della Società di Revisione si applicano le disposizioni di legge.
3. La Società di Revisione incaricata del controllo contabile documenta l'attività svolta nell'apposito libro previsto dalla legge.

Art.20
(Bilancio ed esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio sociale nei termini e con le modalità previsti dalle norme vigenti.
3. Il bilancio di I.G.R.C. S.p.A., che rappresenta in modo veritiero e corretto il quadro della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico dell'esercizio, deve essere redatto con chiarezza e precisione e si compone dei seguenti documenti:

- a) lo stato patrimoniale, nel quale devono essere indicate le attività, le passività e il patrimonio netto e che riproduce quindi la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale alla data di riferimento;
 - b) il conto economico, nel quale devono essere indicati i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio e che fornisce, quindi, la dimostrazione del risultato economico prodottosi nel periodo per effetto della gestione, attraverso l'esposizione dei componenti positivi e negativi che lo hanno determinato;
 - c) la nota integrativa, nella quale debbono essere fornite tutte le informazioni necessarie alla migliore comprensione delle voci inserite nello stato patrimoniale e nel rendiconto economico, nonché le notizie sulla gestione e che, quindi, completa le informazioni riportate negli schemi sintetici dello stato patrimoniale e del conto economico, indicando i criteri di valutazione e di redazione adottati nonché la descrizione analitica di alcune voci di bilancio.
4. Il bilancio deve essere altresì corredato dalla relazione degli Amministratori, nell'ambito della quale deve essere illustrato analiticamente l'andamento della gestione e la situazione della Società nel suo complesso, attraverso un'analisi storica e prospettica degli investimenti, dei costi e dei ricavi.
5. Per tutto quanto non previsto vigono le norme di legge e, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle società finanziarie a operatività limitata.
6. Il bilancio di esercizio, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è trasmesso al Collegio sindacale, con la relazione e i documenti giustificativi, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea che deve discuterlo.
7. Il Collegio sindacale riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta, nell'adempimento dei propri doveri, e formula le proprie osservazioni in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza in materia. Analoga relazione è predisposta dalla Società di Revisione incaricata del controllo contabile.
8. Il bilancio, unitamente alla relazione degli Amministratori e alla relazione della Società di Revisione, deve restare depositato in copia presso la sede della Società e la Cancelleria del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino, durante i venti giorni liberi che precedono l'Assemblea che lo approva. I soci hanno diritto di avere dagli Amministratori copia di tutta la documentazione.

Art.21

(Scioglimento e liquidazione)

1. Le cause di scioglimento e liquidazione sono quelle espressamente previste dalla legge. Allorché si verifichino tali circostanze, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, delibera sulla nomina di uno o più liquidatori fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione delle liquidazioni.
3. La nomina dei liquidatori e i poteri a essi conferiti sono revocabili con deliberazione dell'Assemblea, che provvede in tal caso alla loro sostituzione.
4. L'Assemblea, tramite il Segretario di Stato competente, trasmette al Consiglio Grande e Generale una relazione in merito alle cause dell'eventuale scioglimento e/o liquidazione, qualora, alla data della delibera assembleare, lo Stato sia azionista di maggioranza.

Art.22

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non sia previsto e disciplinato nel presente Statuto, ove non in contrasto, si applicano le norme vigenti nell'ordinamento della Repubblica di San Marino.

Art.23
(Adozione)

1. Il presente Statuto è adottato con decreto delegato del Congresso di Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 8 *bis* del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n. 126.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della Legge 30 agosto 2021 n. 157, le deliberazioni di modifica al presente Statuto saranno adottate in ossequio alle regole di statuto vigenti e con il voto favorevole del titolare di Azioni A. Parimenti, con il voto favorevole del titolare di Azioni A, saranno adottate anche le eventuali deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 luglio 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina – Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

